

LOTTO 3)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**"ALL RISKS"
(compreso Guasto macchine)**

CONTRO I DANNI MATERIALI

N. XXXXXXXXXXX

CONTRAENTE : Brescia Infrastrutture Srl

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Contraente nonché le società controllanti, controllate, e/o consociate, Metro Brescia Srl Brescia Mobilità Spa e il Comune di Brescia nonché eventuali controllate collegate e consociate. .

SEDE LEGALE : Via Triumplina – 25100 Brescia PIVA 03379210986

BROKER : MARSH S.p.A.

DECORRENZA della COPERTURA: Ore 24 del 30/06/2016

SCADENZA della COPERTURA: Ore 24 del 30/06/2017

FRAZIONAMENTO : Annuale

INDICE

Capitolo/Paragrafo

OGGETTO DELLA COPERTURA

* Sezione I Danni Materiali

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A) Attività

B) Settore Industriale

C) Settore Civile

D) Settore Commerciale

* Svolgimento dell'attività e limiti territoriali

DEFINIZIONI

*Assicurazione

*Polizza

*Contraente

*Assicurato

* Beni assicurati

*Broker

*Comunicazioni

*Franchigia

*Scoperto

*Società

*Premio

*Rischio

*Sinistro

*Indennizzo

* Danni indiretti

*Danni materiali diretti e consequenziali

*Guasto Macchine

*Fabbricati

*Contenuto

*Furto

*Rapina

*Primo rischio assoluto

*Infiammabili

*sovraccarico di neve

SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

SEZIONE I Danni Materiali

- 1) Danni materiali consequenziali
- 2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- 3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
- 4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- 5) Spese peritali
- 6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna
- 7) Innovazioni nel rischio
- 8) Fenomeno elettrico
- 9) Spese ricerca guasto
- 10) Smarrimento di cose assicurate
- 11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti
- 12) Spese di ammortamento e perdita di valuta
- 13) Perdita pigioni/mancato incassi/mancati introiti
- 14) Ricorso Vicini e/o Terzi
- 15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta
- 16) Ricorso dei locatari
- 17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o Terzi
- 18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- 19)Valutazione merci
- 20) Quadri, Oggetti d'arte e beni artistici
- 21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri,materiale meccanografico e simili enti, programmi utenti e/o in licenza d'uso
- 22) Opere di fondazione
- 23) Spese di collaudo
- 24) Coppie o serie
- 25) Compensazione fra partite
- 26) Deroga alla proporzionale
- 27) Assegni in bianco
- 28) Titoli quotati in borsa
- 29) Etichette
- 30) Controllo merci/rinuncia al diritto di recupero
- 31) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 32) Anticipo indennizzi
- 33) Indennizzo separato
- 34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione
- 35) Inattività
- 36) Buona fede e manutenzione
- 37) Rinuncia al diritto di rivalsa
- 38) Reintegro dei valori assicurati
- 39) Guasto Macchine
- 40) Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei
- 41) Impiego mobile
- 42) Maggiori spese
- 43) Opere di miglioria
- 44) Precisazioni
- 45) Assicurazione con dichiarazione di valore
- 46) Trasporto valori
- 47) Guasti ladri e atti vandalici
- 48) Recuperi in caso di danno da furto e rapina
- 49) Interdipendenza

- 50) Forniture pubbliche e/o private di energia elettrica gas, acqua
- 51) Partecipazione agli utili

VINCOLI

SEZIONE II - Danni Indiretti

CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO

- 1) Oggetto dell'assicurazione
- 2) Definizioni
- 3) Somma assicurata
- 4) Periodo di indennizzo
- 5) Maggiori spese
- 6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti
- 7) Onorari dei periti
- 8) Documentazione prodotta tramite auditors
- 9) Cessazione dell'attività
- 10) Collegamento con la Sez. I – Danni materiali
- 11) Determinazione dei danni risarcibili
- 12) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 13) Prolungamento del periodo di inattività
- 14) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso
- 15) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti
- 16) Interdipendenza
- 17) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua
- 18) Danni a beni non assicurati nella sezione I)
- 19) Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite
- 20) Continuità dell'assicurazione
- 21) Buona fede
- 22) Rinuncia all'azione di rivalsa

FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO

Franchigie e scoperti
Limiti di indennizzo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Recesso in caso di sinistro
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

- 8) Oneri fiscali
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Delimitazione del rischio
- 12) Rischi esclusi dall'assicurazione
- 13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 14) Ispezione delle cose assicurate
- 15) Obblighi in caso di sinistro
- 16) Esagerazione dolosa del danno
- 17) Procedura per la valutazione del danno
- 18) Mandato dei periti
- 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")
- 21) Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 22) Limite massimo dell'indennizzo
- 23) Pagamento dell'indennizzo
- 24) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 25) Gestione del Contratto
- 26) Forma delle Comunicazioni
- 27) Clausola Broker
- 28) Obbligo a fornire i Dati sull'andamento del Rischio
- 29) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

PRECISAZIONI

OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a risarcire all'Assicurato:

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

Tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ENTI ASSICURATI

Si conviene tra le parti che, agli effetti della determinazione degli enti assicurati, questi ultimi rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza alla data di decorrenza della medesima.

Per enti assicurati si intendo anche gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, nella disponibilità dell'Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi o per obblighi derivanti da disposizioni di legge.

Si intenderanno automaticamente inclusi in garanzia gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegni gli enti nella sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere, comprese Società controllate o consociate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

Del pari nell'ambito di siti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed ai macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Per enti assicurati si intendono tutti i beni materiali come descritti al capitolo definizioni.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A) ATTIVITA'

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- organizzazione e gestione dei servizi di utilità sociale nel Comune di Brescia con particolare riguardo a:
 1. Sistema dei trasporti pubblici locali
 2. Sistema della mobilità cittadina
 3. Sistema di parcheggi, in superficie, sotterranei, e/o autosilos, autostazioni in genere
 4. Trasformazione e valorizzazione urbana
 5. Progettazione e costruzione di opere pubbliche ed infrastrutture in genere
 6. Locazione immobiliare

- Per l'esercizio di tale attività l'assicurato potrà detenere a qualsiasi uso e titolo i seguenti beni mobili ed immobili:
 1. Rete infrastrutturale Metrobus Città di Brescia come qui di seguito descritta a scopo indicativo e non limitativo:
 - a. Proprietà , gestione, costruzione e manutenzione di linee della metropolitana
 - b. Costruzione e realizzazione di infrastrutture destinate alla circolazione di veicoli su rotaia
 - c. Circolazione di veicoli su rotaie, veicoli tranviari e/o treni della metropolitana
 2. Fabbricati, locali, attrezzature, impianti, strutture e infrastrutture (quali a titolo puramente esemplificativo: massicciate, ponti, viadotti, gallerie, attracchi e tutto quanto non identificabile come fabbricati), sia fisse che mobili adibite all'attività dell'Assicurato, nonché di tutti i fabbricati o strutture a qualsiasi titolo in uso all'Assicurato per attività connesse a quella principale, per usi civili o commerciali in genere e quelli in uso a terzi per altre attività, macchinari, attrezzature ed impianti mobili e fissi, dotazioni in genere pertinenti a tale infrastruttura nulla escluso né eccettuato compresi bar, ristoranti, spacci aziendali, distribuzione di cibi bevande, anche in strutture provvisorie sia fisse che mobili da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori, depositi, servizi
 3. Impianti, macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipologia per l'organizzazione, controllo e monitoraggio della mobilità cittadina;
 4. Proprietà, conduzione ed uso a qualsiasi titolo di fabbricati, immobili e relativi impianti ed attrezzature ovunque ubicati
 5. Proprietà conduzione ed uso a qualsiasi titolo di aree adibite a parcheggio
 6. Proprietà e/o gestore di bigliettatrici anche automatiche e bigliettatrici in uso al trasporto in genere anche via terra
 7. Proprietà e/o gestore di terreni, aree adiacenti alla linea metropolitana ed alle strutture o servizi dell'Assicurato
 8. ricerca, con qualsiasi tipo di laboratori o strutture, finalizzata allo sviluppo delle tecnologie connesse con l'attività dell'Assicurato;
 9. organizzazione, promozione di attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, sportive, dopolavoristiche e comunque attività similari che rientrano o potranno rientrare in quelle svolte dall'Assicurato, nonché gestite da Enti o organizzazioni di lavoro autonome rispetto all'Assicurato
 10. danni derivanti da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o da sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente anche per conduzione e/o gestione di elettrodotti;
 11. proprietà e gestore di attività e/o servizi a carattere amministrativo;
 12. proprietà gestore di ascensori e scale mobili;
 13. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

Sono comprese tutte le attività connesse, complementari ed affini a quelle sopra indicate (anche partecipando ad enti, società o consorzi) quali ad esempio, quelle di studio, consulenza, assistenza, progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate

Si intende inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

A titolo puramente esemplificativo, e non limitativo, si intende compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, in ottemperanza a quanto indicato nello statuto societario delle singole Assicurate.

Nell'ambito dell'attività assicurata si intendono comprese anche: officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività simili, orticoltura, giardinaggio ecc. ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario al contraente/assicurato.

Si intendono comprese tutte le attività preliminari, accessorie collegate e complementari nulla escluso né eccettuato ovunque svolte in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, associazione temporanea di impresa.

Con l'approvazione degli organi competenti l'assicurato, direttamente o a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dallo statuto.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO (A titolo esemplificativo e non limitativo)

Metrobus Brescia è una linea di metropolitana leggera automatica, che collega i quartieri nord della Città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico.

La lunghezza complessiva della prima tratta funzionale, tra le stazioni capolinea Prealpino e S. Eufemia è di 13,1KM.

Si intendono inclusi anche i sistemi di telecomunicazione, impianti elettrici ed elettronici, impianti per la distribuzione di energia elettrica con le relative stazioni e sottostazioni, sala controllo e monitoraggio, impianti meccanici e sistemi di bigliettazione;

Linee di armamento composta da rotaie, scambi e traversine e relativi impianti elettrici, controllo e telecomunicazione; Impianti, macchinari, attrezzature d'officina presso il deposito.

Depositi e uffici in genere nei quali sono svolte anche attività di terzi e/o attività delle società assicurate.

Si prende atto che gli enti assicurati sono ubicati anche in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale, e/o di campagna e/o gallerie e/o interrati in genere.

Si intende incluso il sistema di bigliettazione anche per la mobilità in genere inclusa quella via terra (autobus).

Si intendono comunque sempre operanti le seguenti precisazioni:

B) SETTORE INDUSTRIALE

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale" che seguono.

C) SETTORE CIVILE

Uffici esterni ai siti, anche produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori

D) SETTORE COMMERCIALE

Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E LIMITI TERRITORIALI

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione :il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Contraente nonché le società controllanti, controllate, e/o consociate, Metro Brescia Srl, Brescia Mobilità Spa nonché le società controllate e collegate.

Beni assicurati: La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.

I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività

Broker: il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società e cioè: Marsh S.p.a.

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, e-mail, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

Franchigia: La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.

Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Danni indiretti: Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Danni materiali diretti e consequenziali: I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.

Guasto macchine: i danni di guasti e/o rotture ai macchinari derivanti da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna (salvo quelli compresi nella clausola "fenomeno elettrico), compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da:

- incuria, negligenza, imperizia;
- difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- corpi estranei.

Non sono in ogni caso considerati "Guasto macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione.

Fabbricati composti da:

Fabbricati ed impianti fissi

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "Contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Stazioni di servizio e distribuzione carburante, pompe di benzina e/o qualsiasi impianto interno e/o esterno.

Stazioni, depositi, sala controllo, viadotti, gallerie, transizioni e pozzi.

Dighe e bacini artificiali, piani di collegamento tra centrale e il bacino di carico compresi i relativi carrelli, condotte forzate, lampade ad illuminazione pubblica, opere edili non identificabili come fabbricati; si precisa che con i termini dighe e bacini artificiali si intendono oltre che l'invaso vero e proprio anche le opere di presa e di derivazione, i canali di adduzione/restituzione delle acque, gli sbarramenti in genere, le gallerie di derivazione, le condotte forzate ed ogni altra opera od apparecchiatura destinata al funzionamento ed al controllo dell'impianto.

Reti, conduttori:

Condotte e reti, cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse;

Contenuto composto da:

- Macchinario e materiale di terzi

A titolo esemplificativo e non limitativo : per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, cabine containerizzate, attrezzature, gruppi elettrogeni, gruppi compensativi di abbassamento e innalzamento della tensione, sale controllo, sale quadri, interruttori e relays, cabine di riduzione pressione, compressori, valvole, centraline oleodinamiche, gruppi di misura, sistemi di automazione e tele conduzione, scambiatori di calore, sistemi di ventilazione, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, impianti fotovoltaici e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono altresì inclusi, per il loro "Valore a Nuovo", calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori intendendosi anche mezzi e supporti dati, a meno che assicurati con polizze specifiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio:

- ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole.
- ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware.
- ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale quali a mero titolo esemplificativo e non limitativo:
 - impianti di video-sorveglianza anche posti all'aperto (compresi quelli di pertinenza alla ZTL);
 - tabelloni pubblicitari elettronici posti all'aperto;

nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.

Sono pure compresi treni, mezzi di locomozione, locomotori, mezzi di trazione, carro , vagone o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie di proprietà dell'Assicurato, rotaie, scambi, armamenti e traversine ; lampade ad illuminazione pubblica e parcometri.

Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio anche fuori dalle ubicazioni, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

- Merci

Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, pezzi di ricambio, scorte in genere, sia in deposito che in corso di

lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

- Oggetti d'arte, preziosi e beni artistici

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, preziosi e metalli e cose aventi valore artistico o affettivo.

- **Valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, oggetti di metallo prezioso sciolti o montati o costituenti macchine o attrezzature e/o loro parti..

- **Apparecchiature ad impiego mobile:** impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o dell'Assicurato.

A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, apparecchi radio, ponte radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. , inclusi i telefoni cellulari e comprese "attrezzature ed utensili ad impiego mobile, utilizzati dal Contraente e/o Assicurato ovunque sia necessario allo svolgimento dell'attività dichiarata.

Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

- Apparecchiature elettriche e/o elettroniche :

d'ufficio, impianti di telecomunicazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, radio, ponte radio, centraline; programmi base; personal computer e minielaboratori, hardware; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi; sistemi operativi, dispositivi di memoria, supporto dati, sistemi di gestione posta; fono-audio visivi ; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici ; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'attività assicurata.

diverse da quelle d'ufficio: a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; switch o router collocati in appositi armadi anche su pubbliche vie; gateway telefonici; convertitori optoelettronici, GPS e ponti radio, sistemi costituenti il sistema Metrobus, hardware installati anche sui treni e/o materiale rotabile, sistema di bigliettazione ;

N.B.: Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Primo rischio assoluto: La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che,

anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammanno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Sovraccarico neve: Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto

SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

Partita 1 – Stazioni		
Partita 1A	Fabbricati ed opere civili in genere	Euro 210.460.458,81
Partita 1B	Contenuto: Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi	Euro 38.373.747,50
Partita 1C	Contenuto: Apparecchiature elettroniche: Impianti elettrici, elettronici, hardware e sistemi di telecomunicazione	Euro 113.633.627,08
Partita 2 – deposito, uffici e sala controllo		
Partita 2A	Fabbricati ed opere civili in genere	Euro 10.686.726,62
Partita 2B	Contenuto: Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi	Euro 5.988.131,46
Partita 2C	Contenuto: Apparecchiature elettroniche: Impianti elettrici, elettronici, hardware e sistemi di telecomunicazione	Euro 35.831.180,32
Partita 3 – viadotti		
Partita 3A	Fabbricati ed opere civili in genere	Euro 11.376.826,25
Partita 3B	Contenuto: Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi	Euro 0
Partita 3C	Contenuto: Apparecchiature elettroniche: Impianti elettrici, elettronici, hardware e sistemi di telecomunicazione	Euro 0
Partita 4 – gallerie, transizioni e pozzi		
Partita 4A	Fabbricati ed opere civili in genere	Euro 184.481.497,23
Partita 4B	Contenuto: Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi	Euro 822.888,91
Partita 4C	Contenuto: Apparecchiature elettroniche: Impianti elettrici, elettronici, hardware e sistemi di telecomunicazione	Euro 2.408.155,86
Partita 5 – Armamento, rotaie, scambi e traversine		
Partita 5A	Fabbricati ed opere civili in genere	Euro 0
Partita 5B	Contenuto: Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi	Euro 22.911.055,86
Partita 5C	Contenuto: Apparecchiature elettroniche: Impianti elettrici, elettronici, hardware e sistemi di telecomunicazione	Euro 49.172.812,24
Partita 6 – Merci		
Partita 6A	Contenuto: Merci di proprietà dell'assicurato	Euro 100.000,00
Partita 6B	Merci di proprietà di terzi	Euro 0
Partita 7 – All risks corpi ferroviari		
Partita 7A	Contenuto: Treni passeggeri	Euro 67.181.210,00
Partita 7B	Contenuto Veicoli di servizio	Euro 3.000.000,00

Partita 8 – Contenuto:		
Partita 8A	<p>sistemi di bigliettazione elettronica al servizio della metropolitana di Brescia e della mobilità in genere anche sui mezzi di trasporto in genere composto da: sistema centrale di controllo, emettitrici automatiche, validatori a colonnina, dispositivi di comunicazione, terminali di ricarica, postazioni PC biglietteria, stampanti, accessori e componenti</p> <p>Enti ad impiego mobile quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- terminali portatili di controllo- validatrici di bordo autobus- aggiornamento validatrici- parti di scorta e rotazione	Euro 10.000.000,00

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

1) Danni materiali conseguenziali

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della Regola Proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nonché dell'ulteriore limite di indennizzo del 15%, risarcisce:

- 2.1** le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e smaltire al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli contaminati, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, nonché i costi di livellamento, scavo, sbancamento, movimentazione terra, riempimento, opere di viabilità, formazione di argini di contenimento e pulizia.
- 2.2** le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 2.3** sono inoltre risarcite fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza;
- 2.4** le spese di rimozione, trattamento e ricollocamento dei rifiuti in discarica anche se l'evento dannoso, rientrante nelle garanzie prestate dalla polizza, abbia colpito e danneggiato esclusivamente i predetti rifiuti.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio

3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Limite massimo dell'indennizzo), salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

5) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna

Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

7) Innovazioni nel rischio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 "Assicurazione con dichiarazione di valore", nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisì a pié d'opera nel perimetro del sito/i e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Con l'avvertenza che per le nuove località in costruzione e relativi macchinari, attrezzature e materiali di cantiere valgono automaticamente i limiti di indennizzo di polizza e che l'Assicurato sarà tenuto a pagare il relativo premio al termine di ciascun anno in base al valore dei nuovi enti suddetti.

Per la porzione di valore eventualmente eccedente il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.

8) Fenomeno elettrico

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9) Spese ricerca guasto

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10) Smarrimento di cose assicurate

la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 12 E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde del furto commesso anche da dipendenti dell'assicurata e/o con la loro complicità e/o partecipazione semprechè si verificino le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati o della sorveglianza dei locali stessi (per il termine chiavi si comprende anche strumenti di comando di dispositivi di chiusura e/o apertura azionati elettronicamente;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

12) Spese di ammortamento e perdita di valuta

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc." l'assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. - è prestata anche per le spese

sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei sinistri che siano occorsi prima della cessazione della polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un soprappremio già incluso nei tassi esposti.

N.B.: Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui, in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

13) Perdita pigioni/mancato incassi/mancati introiti

Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 22.000.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale, anche quella parte di pigione/mancato incasso/mancati introiti che egli non potesse percepire e/o mancato incasso delle competenze di gestione.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

14) Ricorso Vicini e/o Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito dei siti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per la garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

16) Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, nel limite del massimale convenuto, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per la garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o Terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per "Contenuto", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e

genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un termine ragionevole in considerazione degli enti assicurati dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino, ricostruzione.

5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, contenuto in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.

6) E' data facoltà all'Assicurato di :

- a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purchè rientranti nell'attività dell'Assicurato;
- c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;
- d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

19) Valutazione merci

Si prende atto che i prodotti finiti fabbricati e/o commercializzati e/o smerciati dall'Assicurato si intendono assicurati, e come tali risarciti, al loro regolare prezzo di vendita contante, meno tutti gli sconti e spese a cui tali prodotti finiti sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto.

La suddetta condizione "prezzo di vendita" non sarà operante nel caso in cui la differenza tra tale "prezzo di vendita" e il valore determinato come da Condizioni Generali di Assicurazione fosse indennizzata nell'ambito della polizza "Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti" di cui alla Sezione II.

In considerazione di tale ultima circostanza, il parametro utilizzato per il calcolo del premio sui prodotti finiti e sulle mercanzie sarà il prezzo di costo come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non il "Prezzo di Vendita".

20) Quadri, oggetti d'arte e beni artistici

Relativamente a quadri, sculture e altri oggetti d'arte in genere, in caso di sinistro, il indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato; in accordo con la società il costo del restauro maggiorato del deprezzamento.

21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti, programmi di utente e/o in licenza d'uso

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 24 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

22) Opere di fondazione

A parziale deroga dell'art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

23) Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% delle somme assicurate per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

24) Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

25) Compensazione fra partite

A parziale deroga dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

26) Deroga alla proporzionale

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che a parziale deroga dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

27) Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

28) Titoli quotati in borsa

Se vengono sottratti titoli quotati in borsa, il valore di essi è determinato in base al corso medio del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano, si prenderà per base il corso medio del listino ufficiale di quella borsa ove i titoli sono quotati, oppure il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato Borsa di Milano.

Se entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro vengono recuperati i titoli rubati e questi nel giorno della riconsegna alla Ditta hanno un valore minore di quello che avevano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro, la Ditta è obbligata a rimborsare alla Società solo quella parte dell'indennizzo che corrisponde al minor valore; se invece nel giorno della riconsegna hanno un valore maggiore, la Ditta assicurata sarà tenuta a rimborsare alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, meno le spese sostenute. In caso di titoli non quotati, la determinazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo i più attendibili dati di mercato.

29) Etichette

In caso di danno a involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, gli Assicuratori rimborseranno il costo di ricondizionamento della merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

30) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione e/o vendita.

In caso di recupero, l'Assicuratore rimborserà le spese di recupero e/o di ricondizionamento (stabilite secondo le metodologie dell'Assicurato), mentre in caso di distruzione l'Assicuratore rimborserà il valore della merce così distrutta, determinato secondo la presente polizza.

Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Compagnia potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

31) Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

32) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 70% (settanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 100.000,00. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti commi di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% (trenta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

33) Indennizzo separato

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Spett.le Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23) delle Condizioni Generali d'assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione

In caso di riduzione del rischio e/o dei valori e/o dei beni assicurati, nonché di alienazione di enti garantiti e/o di cessazione (in tutto e/o in parte) dell'attività - per qualunque causa - l'Assicurato/Contraente potrà chiedere la corrispettiva riduzione del premio e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in "pro-rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

35) Inattività

Se una località diviene inattiva, l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se un sito inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

36) Buona fede e manutenzione

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna ai rischi assicurati, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

37) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (salvo quanto in seguito disciplinato per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente), società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere l'indennizzo del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

La Società rinuncia ad esercitare la surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente, salvo il caso di dolo.

La Surrogazione della Società è altresì consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.

La presente Assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente accertata con Sentenza Definitiva dell'Autorità Competente ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma, eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei Conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri Amministratori e Dipendenti.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei confronti dei fornitori di beni o di servizi.

38) Reintegro dei valori e limiti Assicurati

I valori e limiti assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo".

39) Guasto macchine

La presente polizza assicura guasti e/o rotture di enti compresi nella partita "contenuto", mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

40) Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei

Sono indennizzabili le spese addizionali per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purchè tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

41) Impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio europeo, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

42) Maggiori spese

Si precisa che la Compagnia si impegna a indennizzare all'Assicurato tutte le spese supplementari conseguenti al sinistro, necessarie ed effettivamente sostenute, anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di dimostrare una perdita di profitto lordo, purchè tali spese non vengano altrimenti indennizzate a termini della presente polizza e siano regolarmente documentate.

La società risponde per ogni sinistro fino al limite di indennizzo di Euro 5.000.000,00 riferito al periodo di indennizzo.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

43) Opere di miglioria

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione.

Qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato dalla presente polizza.

44) Precisazioni

Beni presso terzi e/o trasportati

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati (sia in forma fissa che flottante) possono trovarsi e devono quindi intendersi garantiti anche presso altre località (dell'Assicurato e/o di terzi), comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze o su veicoli, fino a concorrenza, per ciascuna di tali altre località, di un massimale pari al 20% del capitale assicurato, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società.

45) Assicurazione con dichiarazione di valore

Per le partite di polizza per le quali è operante la dichiarazione di valori assicurati

1. Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita "Fabbricati" e alla partita "Contenuto" (anche all'aperto), e simili enti costituenti le partite medesime, ad esclusione di merci e valori sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con i criteri indicati all'art. 18 "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" delle "Clausole, Condizioni e Garanzie" relative alla Sezione I - Danni Materiali, della quale viene data copia dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, contenenti l'elenco degli enti assicurati, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, salvo quanto previsto al comma b) del punto 4) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 2° comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 1907 del Codice Civile.
3. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e comunque anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, entro sei mesi dalla data di consegna all'assicurato da parte dello stimatore.
4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:
 - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o contenuto già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;
 - b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall'assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

5. Successivamente alla scadenza del periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente e/o dell'Assicurato come previsto al punto 3);
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.
La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della presente polizza, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. Se il Contraente e/o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto d'aggiornamento, la Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente e/o all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

46) Trasporto valori

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

47) Guasti ladri e atti vandalici

La garanzia è operante per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato e ai locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, serramenti ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei fabbricati e dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e rispettive porte e chiusure, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati.

Questa garanzia include anche i guasti causati da o per ordine di Autorità e/o altri allo scopo di accedere e/o intervenire sui luoghi dell'evento dannoso, nonché le spese sostenute per rimuovere e/o demolire e/o trattare e/o distruggere e/o sgomberare e/o trasportare e/o smaltire i residuati e/o i recuperi di eventi dannosi alla più vicina discarica.

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

48) Recupero in caso di danni da furto e rapina

In caso di recuperi la cui perdita sia stata risarcita a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno risarcibile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società dell'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato.

c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla sezione interessata, fosse rimasta a suo carico.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- il limite si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata;
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

A richiesta dell'Assicurata la Società concede all'avente titolo anche di riacquistare la proprietà degli oggetti e questi provvederà alla restituzione alla società dell'importo liquidato, anche parzialmente a titolo di indennizzo degli oggetti medesimi

49) Interdipendenza

Premesso che le località ove l'Assicurato e/o il gruppo dell'Assicurato svolge la propria attività sono fra loro interdipendenti in quanto necessarie al raggiungimento del volume di affari assicurato, resta convenuto che in caso di danno a termini della SEZIONE I - Danni Materiali" - che colpisca una di tali località ovunque nel Mondo, la garanzia viene estesa a coprire la perdita derivante da interruzione e/o riduzione e/o intralcio, totale o parziale, riportata per riflesso dall'attività svolta in una o più delle restanti località non coinvolte da danno risarcibile a termini della SEZIONE I.

Si precisa altresì che i "terzisti" e/o i "contolavoristi" nonché i depositi o magazzini presso terzi, così come le aziende del medesimo gruppo dell'Assicurato, sono considerati parte dell'intero ciclo produttivo e/o dell'attività dell'Assicurato medesimo e pertanto, ai fini dell'operatività della presente clausola, sono parificate alle località in cui l'Assicurato svolge la propria attività.

La presente polizza comunque non opera in favore dell'interesse proprio di tali "terzisti" e/o "contolavoristi" se diversi dall'Assicurato e/o se non facenti parte del medesimo gruppo.

Si precisa che qualora un sinistro colpisca i beni di uno degli insediamenti assicurati dia luogo ad una interruzione di attività anche in altri insediamenti, la franchigia prevista si applicherà una sola volta sull'importo complessivo dei danni verificatisi.

Ai fini della presente garanzia viene introdotto un limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione).

50) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini di polizza .

Ai fini della presente garanzia viene introdotto un limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione).

51) Partecipazione agli utili

Trascorsi sessanta giorni dal termine di ciascuna annualità sarà fatto un bilancio portando:

All'Attivo:

- I premi imponibili;

Al Passivo:

- Un importo pari al 50% dei premi di cui al punto precedente;
- L'ammontare dei danni pagati e riservati relativi all'esercizio considerato

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo, ne sarà restituito alla Contraente il 5% a titolo di ristorno premi per buon andamento.

VINCOLI

SEZIONE II DANNI INDIRETTI (non operante)

1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto lordo conseguenti ad una mancata o ridotta capacità produttiva degli impianti assicurati causata:

A) da un evento previsto dalla Sezione I Danni Materiali

che abbia colpito beni assicurati, e che abbia dato luogo ad un danno diretto indennizzabile, senza tener conto di eventuali franchigie

B) da un provvedimento od ordine della Pubblica Autorità, motivato da un evento previsto dalle polizze di cui al punto A) precedente.

Sono comprese, nel limite della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o ridurre la perdita di profitto lordo.

2) Definizioni

a) per capacità produttiva si intende il normale funzionamento degli impianti assicurati, così come stabilito dal contraente, e del quale la Società ha preso atto, ivi compresi i fermi tecnici e di manutenzione.

b) per perdita di profitto lordo si intendono le perdite economiche che in caso di interruzione o riduzione della capacità produttiva, resteranno a carico dell'assicurato, determinate facendo riferimento alla contabilità dell'assicurato, ed in particolare al Conto Economico degli impianti assicurati.

3) Somma assicurata

Premesso che l'assicurato:

I) prestabilisce annualmente i propri programmi di produzione, in base alle reali capacità produttive degli impianti, tenuto conto dei coefficienti di utilizzo e affidabilità, e quindi delle fermate sia per manutenzioni programmate che per cause accidentali ricorrenti

II) intende assicurare le perdite economiche come sopra definite ai punti 1 e 2,

III) si impegna a comunicare alla Società, successivamente al 31 dicembre di ogni anno, il prospetto di calcolo della Somma Assicurata,

ciò premesso,

la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurata.

IV) Leeway clause

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle operazioni previste dall'art. III.

Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

V) Calcolo del Premio

Conseguentemente a quanto sopraesposto, il premio anticipato è versato come acconto, e l'Assicurato si impegna a denunciare alla Società, dopo il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, l'effettivo ammontare della somma assicurata durante il periodo trascorso.

Le parti si impegnano, nell'ambito del 30 % della somma assicurata, a pagare o rimborsare le differenze risultanti dal calcolo del premio effettivo.

Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all' art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4) Periodo di indennizzo

E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro, e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva la produzione.

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro.

Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.

4.1 Periodo di indennizzo per EDP

Per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli) il periodo massimo di indennizzo è stabilito in giorni 100= (cento) con franchigia di giorni 2= (due).

5) Maggiori spese

5.1

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente alla somma che sarebbe stata dovuta dalla Compagnia per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.

5.2.

Le maggiori spese necessarie e sostenute per la prosecuzione dell'attività a seguito di danno alle attrezzature EDP (sistema informativo, CED, telecontrollo) sono indennizzate fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti

In caso di sinistro, una volta che le operazioni peritali abbiano permesso di stabilire con ragionevole approssimazione la durata dell'interruzione, o riduzione, della capacità produttiva, e conseguente di calcolare con ragionevole approssimazione l'indennizzo spettante, tale somma sarà corrisposta in rate mensili posticipate.

La prima rata a far tempo trenta giorni dopo la redazione dell'atto di amichevole liquidazione, o del verbale di perizia, che stabilisce il periodo e la somma sopramenzionati.

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società ogni evento che possa portare ad una riduzione, o prolungamento, del periodo di interruzione o riduzione preventivato

Il disposto del presente art. 6) sarà applicabile solo nel caso in cui l'indennizzo spettante come sopra calcolato, sia superiore a Euro 1.000.000,00

L'importo della rata mensile non potrà essere superiore a Euro 500.000,00.

Anticipo degli Indennizzi

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

7) Onorari dei periti

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 c.c., in eccesso al limite di indennizzo.

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

8) Onorari dei revisori e/o esperti contabili

La Società si impegna, fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro ed in aggregato con il limite di indennizzo previsto dalla clausola Onorari dei periti che precede, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in caso di

sinistro, per gli onorari dovuti a Società di revisione contabile e/o esperti contabili, quale compenso per il lavoro svolto al fine di reperire, presentare e/o certificare tutti i dati a dettaglio contenuti nei libri contabili dell'Assicurato o altri libri e documenti o altre prove o informazioni ed evidenze che possano essere richieste dalla Società come previsto dalle condizioni della presente Sezione.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

8) Documentazione prodotta tramite Auditors

Viene convenuto che qualsiasi particolare, informazione o dettaglio risultante dai conti dell'Assicurato o da libri o altri documenti che la Società e/o suoi incaricati potesse richiedere in conformità alle condizioni di questa polizza, per esami o verifiche relative a qualsiasi sinistro, può essere prodotto e/o certificato anche dagli esperti contabili dell'Assicurato (Auditors). Le dichiarazioni di questi saranno accettate dalla Società.

9) Cessazione dell'attività

La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purchè di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità.

Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20 % (venti) dell'importo del danno indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione I Danni Materiali, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza

10) Collegamento con la Sez. I - Danni Materiali

La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni economici derivanti da un evento contemplato dalla Sezione I - Danni Materiali.

Conseguentemente per i rischi coperti, le esclusioni e quant'altro di applicabile, varranno le condizioni previste dalla Sezione I - Danni Materiali. Non si terrà conto comunque di eventuali franchigie previste per la Sezione I - Danni Materiali.

11) Determinazione dei danni risarcibili

La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando:

- 1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi
- 2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo
- 3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui a 2), se il sinistro non fosse avvenuto
- 4) si stima la produzione recuperabile dal sistema

L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui a 2), tenendo conto di quanto precisato a 3) e 4).

11.1

In relazione al disposto dell'art. 10 - Cessazione dell'attività -, si precisa che i lavori di "riparazione e/o rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

11.2

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in conformità all'art. 10 - Cessazione dell'attività -

12) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 12 "Determinazione dei danni risarcibili" sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

13) Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro e per annualità.

14) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso

Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali-, che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato né sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
- b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali-, che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;
- c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa;

In nessun caso la Società risponderà per più di 30 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra.

15) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti e/o Terzisti

Qualora uno dei fornitori e/o clienti e/o terzisti dell'Assicurato, ovunque nel Mondo, sia colpito da un sinistro causato da un evento non escluso di cui alla Sezione I -"Danni Materiali"- e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta SEZIONE I, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente SEZIONE II - Danni Indiretti, nel limite del 20% delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione).

16) Interdipendenza

Premesso che le località ove l'Assicurato e/o il gruppo dell'Assicurato svolge la propria attività sono fra loro interdipendenti in quanto necessarie al raggiungimento del volume di affari assicurato, resta convenuto che in caso di danno a termini della SEZIONE I - Danni Materiali" - che colpisca una di tali località ovunque nel Mondo, la garanzia prestata con la presente SEZIONE II viene estesa a coprire la perdita derivante da interruzione e/o riduzione e/o intralcio, totale o parziale, riportata per riflesso dall'attività svolta in una o più delle restanti località non coinvolte da danno risarcibile a termini della SEZIONE I.

Si precisa altresì che i "terzisti" e/o i "contolavoristi" nonché i depositi o magazzini presso terzi, così come le aziende del medesimo gruppo dell'Assicurato, sono considerati parte dell'intero ciclo produttivo e/o dell'attività dell'Assicurato medesimo e pertanto, ai fini dell'operatività della presente clausola, sono parificate alle località in cui l'Assicurato svolge la propria attività.

La presente polizza comunque non opera in favore dell'interesse proprio di tali "terzisti" e/o "contolavoristi" se diversi dall'Assicurato e/o se non facenti parte del medesimo gruppo.

Si precisa che qualora un sinistro colpisca i beni di uno degli insediamenti assicurati dia luogo ad una interruzione di attività anche in altri insediamenti, la franchigia prevista si applicherà una sola volta sull'importo complessivo dei danni verificatisi.

Ai fini della presente garanzia viene introdotto un limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione).

17) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della SEZIONE I -"Danni Materiali" .

Ai fini della presente garanzia viene introdotto un limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione).

18) Danni a beni non assicurati nella Sezione I

Relativamente ai danni di interruzione di attività conseguenti ad un evento garantito a norma della Sezione I, si precisa che le garanzie tutte della presente Sezione II sono operanti anche se l'evento che ha determinato la sospensione forzata, parziale o totale, avesse colpito un ente non espressamente assicurato in polizza o escluso dalla copertura ai sensi dell'articolo "Esclusioni" della Sezione I, sempreché tale ente faccia parte integrante dell'insediamento assicurato e/o sia funzionale allo svolgimento dell'attività assicurata.

19) Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite

Si precisa che la garanzia prestata con la presente Sezione II è estesa a coprire anche eventuali interruzioni nell'attività in conseguenza di un sinistro dovuto a incendio, fulmine, esplosione, scoppio o caduta aeromobili, indennizzabile a termini della Sezione I, che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazioni presso terzi, comprese società controllate o consociate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro.

20) Continuità dell'assicurazione

L'assicurazione sarà valida per le perdite valutabili nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se la polizza non ha più effetto perché scaduta, risolta o sospesa sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24.00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto fermo quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile.

21) Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

22) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (salvo quanto in seguito disciplinato per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente), società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere l'indennizzo del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Uguualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

La Società rinuncia ad esercitare la surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente, salvo il caso di dolo.

La Surrogazione della Società è altresì consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.

La presente Assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente accertata con Sentenza Definitiva dell'Autorità Competente ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma, eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei Conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri Amministratori e Dipendenti.

A) FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:

Soluzione I):

1) Sezione I - Danni Materiali

per tutti i danni	Euro 200.000,00; Ridotta a Euro 1.000,00 per sistemi di bigliettazione, impiego mobile e quanto assicurato alle partite 8A
fabbricati aperti	Scop. 10% min. € 100.000,00
Inondazioni alluvioni allagamenti	Scop. 10% min. € 100.000,00
Deragliamenti	Scop. 5% min. € 100.000,00

Ridotta a:

furto e/o rapina eccetto valori	Euro 25.000,00 per sinistro
furto e/o rapina valori e portavalori	Scoperto 10% con il minimo di Euro 25.000,00 per sinistro
Guasti ladri	Euro 10.000,00
Ricerca danno	Euro 50.000,00
Conduttori esterni	Euro 50.000,00
Supporto dati, ricostruzione dati, riconfigurazione sistemi operativi e programmi, programmi in licenza d'uso	Scop. 5% min. € 1.000,00
Merci	Euro 15.000,00

Per i seguenti eventi le franchigie applicabili devono intendersi le seguenti:

per alluvioni, inondazioni: Euro 200.000,00 per sinistro;
per eventi naturali Euro 150.000,00
per eventi sociopolitici compreso terrorismo e sabotaggio Scop. 10% min. 150.000,00
per Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico: Euro 2.500 per sinistro;
Terremoto: € 200.000,00 per sinistro;

NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i) :

A) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste per la presente polizza, dall'importo indennizzabile a termini di polizza verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

B) Nel caso di "Assicurazione presso diversi Assicuratori", l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione e le franchigie e/o scoperti verranno detratte/i successivamente dall'importo così determinato, con l'avvertenza che la deduzione in tal senso a carico della presente polizza sarà data dalla differenza tra la deduzione effettivamente applicata dalla/e altra/e polizza/e coesistente/i e la deduzione prevista dalla presente polizza per lo stesso evento.

C) Nessun'altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.

B) LIMITI di RISARCIMENTO

Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per ciascun sinistro e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a Euro 300.000.000,00 e:

A) Sezione I - Danni Materiali

Grandine su fragili	Euro 1.500.000,00
Intasamento gronde e pluviali	Euro 5.000.000,00
Crollo e collasso strutturale	Euro 5.000.000,00
Opere di fondazione	Euro 5.000.000,00
Sovraccarico neve	Euro 20.000.0000,00
per ricorso Vicini e/o Terzi	Euro 10.000.000,00 per sinistro
per spese di demolizione e sgombero, in eccesso al 15% delle C.G.A.	Euro 3.0000.000,00 per sinistro
guasto macchine	€ 10.000.000,00
Ricorso dei locatari	€ 10.000.000,00
Supporto dati	€ 300.000,00
Riconfigurazione sistemi operativi	€ 200.000,00
Supporto e ricostruzione dati durante il trasporto	€ 200.000,00
Programmi in licenza d'uso	€ 500.000,00

innovazione del rischio	€ 1.000.000,00
furto e rapina	€ 1.700.000,00 con il sottolimito: € 1.000.000,00 per furto attraverso aperture senza mezzi di chiusura e/o sistemi di chiusura non messi in funzione € 150.000,00 in locali non protetti da porte e/o finestre munite di chiusura € 500.000,00 per beni all'aperto
portavalori	€ 150.000,00
furto e rapina estorsione di denaro carte valori e valori in genere	€ 500.000,00
Impiego mobile	€ 500.000,00
Maggiori spese	€ 5.000.000,00
Mancato incasso/perdita pigioni	€ 22.000.000,00
Interdipendenza da fornitori	€ 1.000.000,00
Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua	€ 1.000.000,00
Eventi naturali	50% delle somme assicurate
Eventi sociopolitici	80% delle somme assicurate
Atti terrorismo e sabotaggio	40% delle somme assicurate con il massimo di € 60.000.000,00
Terremoto	40% delle somme assicurate con il massimo di € 150.000.000,00
Inondazioni alluvioni ed allagamenti	€ 60.000.000,00

Smottamento cedimento e franamento del terreno	€ 15.000.000,00
---	-----------------

NOTA: i seguenti limiti di indennizzo si intendono convenzionalmente compresi nell'ambito dei valori globalmente assicurati per le partite/località tutte di cui alla Sezione I - "Danni Materiali" - e non concorreranno a costituire quindi il valore di preesistenza".

Qualora per alcuno/i dei medesimi limiti fosse anche prevista una specifica partita per la quale sia stato corrisposto uno specifico premio, il limite medesimo si intenderà in aggiunta alla partita stessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche per il tramite del Broker Marsh S.p.A.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6) Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza

8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato ossia Brescia.

10) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

11) Delimitazione del rischio

Come da "Oggetto della copertura Danni Materiali e Danni Indiretti" che precede.

12) Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi i danni derivanti da:

a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitative: sterilizzatori, apparecchi a raggi X, apparecchi di indagine/analisi e altri.

b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/e dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive

c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/e sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza

C) dolo del Legale Rappresentante della Contraente accertato con sentenza passata in giudicato nonché dell'Assicurato se soggetto diverso dalla Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri, salvo il diritto di surrogazione stabilito all'articolo definito "Oggetto della Copertura;

D) graduale deterioramento per effetto di: corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla SEZIONE I;

E) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi constatati in sede di inventario.

N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.

F) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni.

G) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni

H) inquinamento di aria, acqua, suolo ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- I) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- L) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- M) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazioni nel Rischio". Non sono in ogni caso esclusi nè i danni da incendio, esplosione, scoppio, nè altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- N) normale assestamento, restringimento o espansione di : fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.
- O) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della SEZIONE I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività" e della SEZIONE II Danni Indiretti - "Impedimento o difficoltà di accesso da parte di Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso";

Tutto quanto sopra (punti da A a O), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Tuttavia resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

15) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi e quando dovuta dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

16) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

17) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

18) Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni tutte di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purchè dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per contenuto (punti 2 e 3) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell' articolo "Assicurazione Parziale" che segue.

Inoltre si prende e si dà atto che la Società procederà alla liquidazione dei sinistri senza verifica del valore di preesistenza per i danni di importo fino ad Euro 150.000,00.

20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

21) Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del Codice Civile.

22) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

23) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'Art. 18 che precede, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Quanto sopra anche nel caso in cui sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, salvo quanto previsto dall'Art. 12, lett. C).

Dietro richiesta della Spett.le Assicurata, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di questo art. 23) per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita e/o Sezione un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti in tal modo effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conferma comunque che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro e non ripetute per ciascuna "liquidazione separata".

24) Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione, ecc.).

25) Gestione del contratto

Brescia Infrastrutture Srl agisce anche in nome e per conto di Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate nella gestione del presente contratto

26) Forma delle comunicazioni

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telex e/o telegramma e/o telefax e/o lettera e/o mail.

27) Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: Marsh Spa, in qualità di Broker, ai sensi della Legge D. Lgs 209/05.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

28) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

29) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici qui di seguito indicate:

*% (Delegataria)
*%
*%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A..

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come "Delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato per il tramite della Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

PRECISAZIONI

Relativamente alle partite assicurate 8A la presente polizza opererà fino al prossimo 31.12.2016 in secondo rischio rispetto alla polizza n. 12370 in corso con Italiana assicurazioni. Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 il rischio deve intendersi in corso con la presente polizza nei termini previsti.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 6) (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 7) (Periodo di assicurazione);
- Art. 9) (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria – Foro competente);
- Art.16) (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Art.17 e 18) (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti)
- Art.21) (Assicurazioni presso diversi assicuratori, richiesta dell'indennizzo a ciascun assicuratore, esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);

IL CONTRAENTE

.....